

Ministero della giustizia
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Contratto in forma pubblica amministrativa per la fornitura di n. 85 veicoli minibus furgonati semi-finestrati per il trasporto di n. 6 detenuti, da approntare con l'installazione ad hoc di cellule di sicurezza nella parte interna posteriore e con la realizzazione di n. 5 posti da destinare alla scorta di cui uno per il conducente.

CIG 8931961763 - CUP J89J21006830001

L'anno duemila_____, il giorno ____ (_____) del mese di _____, nei locali del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in largo Luigi Daga n. 2, Roma, avanti a me dott. _____, Ufficiale Rogante, delegato alla ricezione dei contratti nell'interesse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono presenti:

il dott. _____, nato a _____ il _____, dirigente penitenziario, in qualità di rappresentante dell'Amministrazione penitenziaria - domiciliato, agli effetti del presente contratto, nella sede dell'Amministrazione predetta;

e

il _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ della ditta _____ con sede in _____ (____), come risulta dal _____ in data _____, documento che rimane depositato presso l'Amministrazione appaltante;
(di seguito "Impresa")

OPPURE

il _____, in rappresentanza dell'Impresa _____, con sede in _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle imprese di _____, codice fiscale e partita IVA _____, nella sua qualità di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese tra, oltre la stessa, le seguenti mandanti:

- _____, con sede in _____, via _____ capitale sociale di Euro _____, iscritta al Registro delle imprese di _____ al n. _____, codice fiscale e partita IVA _____, in persona del legale rappresentante _____;

- _____, con sede in _____, via _____ capitale sociale di Euro _____, iscritta al Registro delle imprese di _____ al n. _____, codice fiscale e partita IVA _____, in persona del legale rappresentante _____;

OPPURE

il _____, in rappresentanza del consorzio _____, con sede in _____, via _____, iscritto al Registro delle imprese di _____, al n. _____, codice fiscale e partita IVA _____, per conto delle seguenti imprese consorziate:

- _____, con sede in _____, via _____
capitale sociale di Euro _____, iscritta al Registro delle imprese di
_____ al n. _____, codice fiscale e partita IVA
_____, in persona del legale rappresentante _____;
- _____, con sede in _____, via _____
capitale sociale di Euro _____, iscritta al Registro delle imprese di
_____ al n. _____, codice fiscale e partita IVA
_____, in persona del legale rappresentante _____
(di seguito "Impresa")

Il comparente Sig. _____ dichiara di intervenire alla stipula e firma del
presente contratto in nome e per conto dell'Impresa _____, a ciò debitamente autorizzato, in
quanto _____ della stessa, come risulta dal certificato della
_____ che si allega al presente
contratto per farne parte integrante.

E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che il Sig. _____ ha la piena
facoltà di rappresentare e di impegnare legalmente l'Impresa.

Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver rinunciato, col mio consenso
all'assistenza dei testimoni, e

premesso:

che con determina del Direttore generale del personale e delle risorse di questo Dipartimento del 6 ottobre
2021 prot. n. 0024799 è stato disposto di dare avvio ad una procedura di gara aperta, in ambito europeo, al
fine di poter selezionare, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, un operatore
economico con cui stipulare il contratto di appalto per la fornitura di n. 85 veicoli minibus furgonati semi-
finestrati per il trasporto di n. 6 detenuti, da approntare con l'installazione ad hoc di cellule di sicurezza
nella parte interna posteriore, e con la realizzazione di n. 5 posti da destinare alla scorta di cui uno per il
conducente, con facoltà da parte dell'Amministrazione di esercitare, entro 36 mesi dalla sottoscrizione del
contratto stesso, il diritto di opzione fino ad ulteriori n. 83 automezzi;

che in esecuzione di quanto precede, si è dato corso alla pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea n. _____ del _____ e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, 5 Serie Speciale, n. _____ del _____;

che sulla base della gara di appalto svoltasi in forma dematerializzata, su piattaforma messa a disposizione
da CONSIP, l'Autorità di gara che ne ha presieduto le operazioni ha proposto in data _____ quale
migliore offerente l'Impresa _____, avendo quest'ultima conseguito il miglior rapporto
qualità/prezzo, in termini di caratteristiche tecniche e servizi aggiuntivi, come riportati nell'offerta tecnica,
e in termini economici con un ribasso del _____%;

che la predetta Impresa ha partecipato alla procedura di gara avvalendosi dei requisiti _____
(capacità economica-finanziaria e/o delle risorse tecniche/produttive/umane consistenti nelle attività
di _____) messi a sua disposizione dall'Impresa _____ con sede in
_____;

che l'impresa ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per le attività di _____;

oppure,

che l'impresa non ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto;

che l'Amministrazione ha quindi ritenuto di aggiudicare l'appalto all'Impresa/RTI _____ con sede legale in _____ (____), giusta decreto di aggiudicazione del _____ prot. n. _____ avendo offerto un valore complessivo per la fornitura pari a euro _____ esclusa IVA;

che in data _____ veniva comunicato ai partecipanti rimasti non aggiudicatari e all'impresa aggiudicataria l'emissione del predetto decreto di aggiudicazione della fornitura di cui trattasi, unitamente all'avvertenza che non si sarebbe potuto procedere alla stipula del contratto prima della scadenza del termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9 del Codice;

che l'Amministrazione con ministeriale n. _____ del _____ nel comunicare all'impresa aggiudicataria l'efficacia dell'aggiudicazione, ha avviato la procedura per la stipula del contratto richiedendo alla stessa di presentare i documenti necessari;

che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

che è stata inviata alla competente Prefettura, mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, la prevista richiesta di informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e che, essendo pervenuta l'informativa liberatoria provvisoria, si procede, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, a stipula del presente contratto fatto salvo il diritto di recesso nei casi indicati dall'articolo 92, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ai sensi del comma 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120.

ovvero,

che è intervenuto riscontro negativo come si rileva dall'informazione antimafia liberatoria prot. n. _____ emessa dalla competente Prefettura per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, (art. 92, comma 1);

che dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:

- **Ministero della giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria** – Direzione generale del personale e delle risorse - codice fiscale 80252050580, Largo Luigi Daga, 2, PEC prot.dgpr.dap@giustiziacert.it in appresso denominato più brevemente "Amministrazione" ovvero "Stazione appaltante";
- Impresa _____ con sede legale in _____ (____) – codice fiscale _____ – Via _____ – CAP _____ – PEC: _____, in appresso denominata più brevemente "Impresa" ovvero "Fornitore";

Tutto ciò premesso

i comparenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Significato delle abbreviazioni

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

Codice o Codice dei contratti:	il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;
Decreto semplificazioni:	il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120;
Decreto semplificazioni bis:	il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108;
Codice Civile o CC:	il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e ss.mm.ii;
D.M. 49/2018:	il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 – Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;
Linee guida ANAC n. 3:	Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni – approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

Articolo 2

Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile

Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto:

- Patto di integrità;
- Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- Disciplinare di gara (non materialmente allegato);
- Offerta tecnica presentata dall'Impresa;

Resta inteso che, in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e quelle del presente Contratto, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per l'Amministrazione.

L'esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:

- a) dalle clausole del presente documento e dai relativi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e il Contraente;
- b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, ivi comprese le norme UNI rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del Contratto, ovvero, che, pur non essendo state ancora rese obbligatorie, siano state già concordate alla data anzidetta;
- c) dal Capitolato tecnico posto a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha preso piena ed esauriente conoscenza;
- d) dal Codice dei contratti;
- e) dal codice civile;
- f) dal DM 49/2018;
- g) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora vigenti;
- h) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

- i) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- j) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;

Articolo 3

Oggetto del Contratto

Il/La dott. _____ nell'accennata qualità di rappresentante dell'Amministrazione, conferisce al _____, che accetta in nome e per conto dell'impresa _____ da Lui/Lei rappresentata, l'appalto per la fornitura di n. 85 autoveicoli minibus furgonati semi-finestrati per il trasporto di n. 6 detenuti allocati in cellule di sicurezza, installate ad hoc nella parte interna del mezzo, e con la realizzazione di n. 5 posti da destinare alla scorta di cui uno per il conducente, aventi i requisiti tecnici conformi a quelli riportati nel Capitolato tecnico e relativi allegati che consta di n. ____ pagine, e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara di appalto che consta di n. ____ pagine che formano, tutti, parte integrante e inscindibile del presente contratto.

Articolo 4

Importo del contratto

Il prezzo per ogni singolo automezzo, completo in ogni sua parte, è pari a euro _____ (_____), per un totale di euro _____ (_____) esclusa IVA.

Resta convenuto che il prezzo contrattuale rimarrà fisso e invariato anche nel caso in cui intervengano variazioni di prezzo di listino al momento della consegna degli autoveicoli medesimi.

Articolo 5

Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto a IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente. Alla fornitura in argomento sarà applicata l'aliquota IVA nella misura del 22%.

Articolo 6

Campionatura prototipale per controllo preventivo

Al fine di assicurare la corrispondenza della produzione a tutte le prescrizioni del Capitolato tecnico, dell'offerta tecnica presentata in sede di gara nonché delle prescrizioni fornite, per iscritto, dal Responsabile del procedimento (d'ora innanzi anche RUP) e/o dal Direttore dell'esecuzione (d'ora innanzi anche DEC) il Fornitore predisporrà **entro 150 giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno di avvio dell'esecuzione, così come previsto dall'art. 19 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (d'ora in avanti anche Decreto 49/2018), un primo esemplare di veicolo prototipale presso un'idonea sede sul territorio italiano.

Tale veicolo prototipale sarà sottoposto, entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione di approntamento, a verifica di accettazione da parte del RUP e/o DEC nei termini e modalità stabilite all'art. 11 del Capitolato tecnico e consentirà di definire, congiuntamente alla Società stessa, l'apporto di eventuali piccole correzioni che si rendessero necessarie in corso d'opera e, comunque, non tali da inficiare i requisiti tecnici stabiliti nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica presentata dal Fornitore.

Tale verifica sarà eseguita presso _____ e i relativi esiti devono risultare in un apposito verbale, corredato anche da foto e/o video del mezzo visionato.

In caso la verifica desse esito negativo, l'Impresa si impegna a risolvere le non conformità entro un termine stabilito tra le parti e che comunque non dovrà essere superiore a 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale di verifica, nel quale deve essere data puntuale e dettagliata indicazione delle manchevolezze riscontrate.

Eventuali danni causati dalle prove dinamiche saranno ripristinati a cura e spese del Fornitore.

In caso di esito positivo della verifica verrà redatto un verbale di accettazione sottoscritto dagli incaricati dell'Amministrazione e dai rappresentanti dell'Impresa, dalla cui data decorreranno i termini previsti per approntare a collaudo la fornitura i cui quantitativi e relativi tempi sono definiti all'art. 7.

Articolo 7

Tempi di approntamento dei veicoli per la verifica

L'approntamento della totalità dei veicoli da parte del Fornitore per la verifica di conformità di cui all'art. 102 del Codice deve concludersi entro e non oltre il termine complessivo di **630 (seicentotrenta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di accettazione del veicolo prototipale di cui al precedente articolo 6, ferma restando la facoltà, per l'Amministrazione, di disporre l'esecuzione anticipata del contratto.

Il Fornitore si obbliga ad approntare i veicoli oggetto del presente contratto secondo il seguente cronoprogramma:

- **nr. 13** automezzi entro **150 (centocinquanta)** giorni;
- **nr. 18** automezzi entro **270 (duecentosettanta)** giorni;
- **nr. 18** automezzi entro **390 (trecentonovanta)** giorni;
- **nr. 18** automezzi entro **510 (cinquecentodieci)** giorni;
- **nr. 18** automezzi entro **630 (seicentotrenta)** giorni.

Tutti i termini sopra riportati si considerano giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di accettazione del prototipo di cui al precedente articolo 6.

Entro gli stessi termini dovrà essere comunicata a questa stazione appaltante e al Direttore dell'esecuzione del contratto la conclusione delle attività di produzione. Il DEC, personalmente, ovvero tramite interposta persona, provvederà ad accertare con ogni mezzo, l'effettiva conclusione delle attività di produzione e il rispetto dei termini prescritti.

Successivamente all'esito positivo dei predetti controlli, il DEC ne darà comunicazione al RUP, il quale ne informerà la Stazione appaltante, l'Impresa e il verificatore (collaudatore) incaricato perché vengano avviate entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, le operazioni di verifica della conformità.

L'approntamento dei veicoli deve avvenire presso un'idonea sede, ubicata in territorio italiano, concordata tra Fornitore e RUP.

Il decorso dei predetti termini è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto, salvo accordi diversi tesi a ridurre i tempi di sospensione.

Articolo 8

Verifica della conformità

Una volta pervenuta la comunicazione – a mezzo PEC – del Fornitore, che attesta la conclusione delle operazioni preliminari di cui all'articolo che precede, l'Amministrazione provvede alla verifica della conformità della fornitura mediante propri incaricati, in contraddittorio con un rappresentante dell'Impresa.

La verifica di conformità avverrà per ciascun blocco di produzione (*tranche*) così come indicati all'art. 7.

Le operazioni di verifica di conformità avranno inizio entro 30 (trenta) giorni dalla predetta comunicazione, e il termine per la conclusione delle stesse sarà stabilito dagli stessi incaricati della verifica. In ogni caso le operazioni di verifica devono essere completate entro il tempo previsto dall'art. 102, comma 3 del Codice.

La verifica è volta ad accertare la corretta esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto nonché ai documenti citati all'articolo 2, al campione prototipale di cui all'art. 6 e alle eventuali indicazioni/precisazioni fornite dal DEC e/o dal RUP in fase di accertamento, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali e dalle indicazioni formali (ordini di servizio) emanate dal DEC e/o RUP.

Gli incaricati della verifica potranno ricorrere, laddove ritenuto necessario in ragione di manchevolezze anche documentali, ad accertamenti mediante laboratori accreditati; mentre per quanto riguarda le prove pratiche, esse verranno effettuate secondo quanto stabilito dal Capitolato tecnico. Il termine per la conclusione delle operazioni di verifica e conseguente emissione del certificato è sospeso per il tempo necessario all'ottenimento degli esiti dei predetti accertamenti.

Gli incaricati della verifica di conformità potranno emettere il relativo certificato con esito positivo, con esito negativo ovvero con esito positivo con adeguata riduzione di prezzo o, ancora, dichiarati rivedibili. In ogni caso il certificato di verifica, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 del Codice, è assoggettato all'approvazione da parte dell'Amministrazione che potrà procedere, a proprio insindacabile giudizio, ad una nuova verifica di conformità con le conseguenze previste negli atti contrattuali e relativi allegati.

L'eventuale rivedibilità può essere disposta dall'Amministrazione esclusivamente per imperfezioni di lieve entità riscontrate in quei materiali e/o nei veicoli che risultino non pienamente conformi ai requisiti stabiliti nel contratto. E ciò sempreché esse permettano di ricondurre la fornitura o parte di essa alle condizioni volute in contratto e negli allegati.

La "conformità con riduzione di prezzo" è emessa solo in presenza di veicoli che risultino avere imperfezioni e difformità giudicati di lieve entità e solo ove le deficienze siano tali da diminuirne il valore in minima misura - e comunque tali da non alterare le risultanze di gara - e sempreché essi siano pienamente utilizzabili allo scopo prefissato.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di accettare sia gli autoveicoli, sia l'entità della riduzione del prezzo proposta dagli incaricati della verifica.

La reintegrazione della fornitura e/o dei materiali dichiarati rivedibili e la sostituzione di quelli rifiutati dovrà aver luogo nei termini e modalità indicati dall'Amministrazione, e comunque entro i 20 giorni lavorativi. La reintegrazione per rivedibilità o per sostituzione in seguito a rifiuto non potrà aver luogo che una sola volta a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall'Amministrazione una nuova sostituzione della merce rifiutata o una nuova concessione di rivedibilità. In tal caso costituendo, tale termine aggiuntivo, comunque, ritardo nella consegna, verrà applicata, per ogni giorno, una penale nella misura dell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo complessivo netto della singola consegna frazionata.

In caso di mancata ripresentazione della fornitura non conforme nei termini stabiliti dall'Amministrazione, la stessa avrà facoltà, indipendentemente dall'applicazione della penale di cui all'art. 13, di procedere alla risoluzione del contratto e, conseguentemente, a incamerare l'intera cauzione e a segnalare il fatto all'ANAC. L'Amministrazione, qualora non ritenga di seguire tale procedimento, dopo aver assegnato al Fornitore un termine perentorio della durata che sarà dall'Amministrazione medesima insindacabilmente stabilito, potrà dichiarare, permanendo l'inadempimento, con semplice atto amministrativo, risoluto senz'altro il contratto incamerando l'intera cauzione.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti la verifica di conformità a seguito di rivedibilità degli automezzi, sono a carico del Fornitore, inclusi i conduttori. Eventuali danni causati dalle prove meccaniche saranno ripristinati a cura e spese del Fornitore.

Resta inteso che la predetta verifica di conformità della fornitura non costituisce accettazione senza riserve degli autoveicoli da parte dell'Amministrazione, avendo quest'ultima il diritto di denunciare eventuali difformità, vizi e imperfezioni sia palesi che occulti, ancorché non riconoscibili durante la verifica di conformità, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro due anni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

In ogni caso, il certificato di verifica, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 del Codice, è assoggettato all'approvazione da parte dell'Amministrazione che potrà procedere, a proprio insindacabile giudizio, ad una nuova verifica di conformità con le conseguenze previste negli atti contrattuali e relativi allegati.

Le conclusioni degli incaricati della verifica di conformità, benché approvate dall'Amministrazione Contraente, diverranno definitive decorsi due anni dall'emissione del certificato di verifica della conformità di cui all'art. 102, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Gli oneri relativi ad eventuali analisi di laboratorio su materiali e/o componenti che l'Amministrazione intendesse eseguire nel caso venissero accertate, in qualunque modo, deficienze sugli stessi, sono pure a carico del Fornitore.

Articolo 9

Consegna degli automezzi dopo la verifica di conformità

Il Fornitore deve provvedere alla consegna degli autoveicoli presso l'Autorimessa sita in Roma-Rebibbia, Via Casale di San Basilio, n. 168 entro il termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla comunicazione a tal uopo inviata dal RUP mediante PEC.

L'inosservanza del termine sopra indicato comporterà l'applicazione delle penali riportate all'articolo 13.

Tutte le operazioni relative all'approntamento e alla consegna degli autoveicoli sono a totale cura, spese e rischio del Fornitore. A nulla potranno valere eventuali giustificazioni in ordine ai danni subiti dagli autoveicoli durante tali operazioni, compreso il trasporto, rimanendo a totale carico del Fornitore tutte le spese, nessuna eccettuata, per eventuali eliminazioni volte al ripristino degli autoveicoli alla conformità, finanche alla loro completa sostituzione.

Della data di consegna il Fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni lavorativi all'Autorimessa sita in Roma-Rebibbia, informandone, contestualmente, il RUP e il DEC per le verifiche di competenza.

All'esito positivo di tali verifiche il RUP e/o il DEC potrà emettere il certificato di pagamento nel rispetto dei termini indicati dal comma 3, dell'art. 113-bis del Codice.

L'emissione del titolo di pagamento avverrà solo successivamente all'esito positivo delle verifiche di cui sopra e in base all'effettivo valore del contratto a completa esecuzione.

Articolo 10

Dichiarazione sedi di lavorazione

L'Impresa dichiara che la produzione degli autoveicoli avverrà presso lo stabilimento dell'Impresa _____, sito in _____ (____) – via _____, a partire dalla data di comunicazione dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

Articolo 11

Nomina referente

In attuazione di quanto stabilito all'articolo 8 del Capitolato tecnico il fornitore nomina quale referente dell'Impresa il Sig. _____;

Articolo 12

Accertamenti regolarità lavorazioni in fase di esecuzione

Questa Amministrazione, in relazione a quanto previsto dall'art. 31, comma 12, del Codice, potrà procedere a mezzo del RUP s/o DEC o eventuale altro personale dell'Amministrazione incaricato, nel tempo che riterrà opportuno, a visite presso lo stabilimento dove verranno realizzati il prototipo e gli autoveicoli oggetto della fornitura al fine di accertare la regolarità delle lavorazioni in rapporto alle previsioni e prescrizioni contrattuali.

Tali verifiche potranno essere effettuate altresì con altri mezzi, individuati a discrezione del RUP e/o DEC, inclusa l'acquisizione per le vie brevi (posta elettronica certificata o ordinaria) di documentazione descrittiva e fotografica, attestazioni, dichiarazioni volte a rendere noto lo stato d'avanzamento della produzione.

La parti, come sopra costituite, fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, concordano nel richiamare, in tema di controlli delle lavorazioni, il principio di leale cooperazione al fine di raggiungere i livelli di qualità della fornitura, come previsto dall'art. 101 del Codice, conformemente alle previsioni e prescrizioni contrattuali.

Il Fornitore potrà richiedere al DEC e/o al RUP indicazioni, precisazioni, finanche apposito intervento presso lo stabilimento, al fine di dirimere questioni di natura prettamente tecnica. Le spese relative all'intervento richiesto presso lo stabilimento saranno anticipate dall'Amministrazione per poi essere decurtate dall'importo contrattuale.

Trova applicazione quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 in materia di svolgimento delle funzioni e compiti spettanti al direttore dell'esecuzione.

Ciò senza pregiudizio di quanto stabilito all'articolo 8.

Articolo 13

Penali

Il mancato rispetto dei termini temporali previsti, a qualsiasi titolo, al precedente articolo 6 comporterà l'applicazione di una penale, pari allo 0,3‰ dell'intero importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, precisando che il massimo ritardo ammissibile è pari a 100 giorni, oltre i quali l'Amministrazione avrà la facoltà di rescindere dal contratto.

Il mancato rispetto dei termini temporali previsti, a qualsiasi titolo, ai precedenti articoli 7, 8 e 9 comporterà l'applicazione di una penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo 1,0‰ dell'importo complessivo della relativa consegna frazionata oggetto del ritardo, e comunque, complessivamente, in misura non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, così come previsto al comma 4 dell'art. 113-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il mancato rispetto, a qualsiasi titolo, dei termini temporali previsti ai paragrafi 7.1 e 7.2 del Capitolato comporterà l'applicazione di una penale come meglio descritta:

1. per ogni ora di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il **Soccorso Stradale**, di cui al paragrafo 7.1 del Capitolato, sarà applicata una penale pari a euro 5,00 €/h (cinque/00 euro all'ora);
2. per ogni giorno solare di ritardo, rispetto ai termini massimi stabiliti per gli interventi di manutenzione programmata (**Manutenzione Ordinaria**) e di manutenzione su chiamata (**Manutenzione Straordinaria**), di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato, sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo della parte della fornitura (iva esclusa) oggetto del ritardo;
3. per ogni giorno di ritardo sui tempi di intervento di cui al par. 7.2 del Capitolato (**Manutenzione Ordinaria**) il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari allo 0,3‰ (0,3 per mille) del corrispettivo della parte della fornitura (iva esclusa) oggetto del ritardo;

4. per ogni giorno di ritardo sui tempi di diagnosi di cui al par. 7.2 del Capitolato (**Manutenzione Straordinaria**) sarà applicata una penale pari allo 0,3‰ (0,3 per mille) del corrispettivo della parte della fornitura (iva esclusa) oggetto del ritardo;
5. per ogni giorno di ritardo sui tempi di esecuzione dell'intervento, di cui al par. 7.2 del Capitolato (**Manutenzione Straordinaria**), sarà applicata una penale pari allo 0,3‰ (0,3 per mille) del corrispettivo della parte della fornitura (iva esclusa) oggetto del ritardo;
6. per la mancata consegna del documento di uscita e/o della documentazione attestante l'Etichettatura dei pneumatici, di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato, sarà applicata una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00).

L'applicazione delle eventuali penali, previste dal presente articolo, non esclude la richiesta di risarcimento del maggior danno.

Qualora il DEC preveda, in rapporto al ritardo già accumulato e allo stato delle prestazioni di cui ha preso cognizione mediante gli accertamenti effettuati con qualsiasi mezzo, che sia altamente probabile il raggiungimento del 10% di penale, si procede secondo quanto previsto dall'art. 108 del Codice.

Dopo 60 giorni di ritardo, l'Amministrazione avrà la facoltà, indipendentemente dall'applicazione della penale, di dichiarare l'Impresa affidataria decaduta dal diritto di proseguire l'esecuzione della fornitura, nonché di incamerare l'intera cauzione senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffida.

In tale ipotesi l'Amministrazione si riserva, indipendentemente dall'applicazione delle penali sopraindicate, di procedere con la risoluzione del contratto, di incamerare l'intera cauzione e segnalare il fatto all'ANAC, nonché di far eseguire, a conto e rischio del fornitore stesso, anche mediante affidamento diretto, la provvista appaltata non eseguita, senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento.

Articolo 14

Esclusioni penalità

Le penalità previste nei precedenti articoli non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda da fatto dell'Amministrazione e/o da causa di forza maggiore da valutarsi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Articolo 15 (se del caso)

Materiali di imballaggio

I materiali di imballaggio, se specificatamente richiesti dal capitolato tecnico e prestazionale, rimarranno di proprietà dell'Amministrazione senza che all'Impresa competa alcun compenso o rimborso.

Articolo 16

Garanzie del Fornitore

Il Fornitore s'impegna a garantire i mezzi da vizi, difetti, imperfezioni e difformità di qualunque genere, fornendo ogni più ampia assicurazione in ordine alla presenza di caratteristiche qualitative e quantitative richieste dal Capitolato e relativi allegati, dall'offerta tecnica presentata in fase di gara e alla loro durabilità nel tempo e, più in particolare, nella misura minima non inferiore a 24 mesi, decorrenti dalla data di consegna della merce prevista dall'art. 9.

Durante tale periodo di garanzia:

- a) il Fornitore assicura, gratuitamente mediante propri tecnici specializzati e/o la rete dei centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) e/o mediante strutture mobili, il necessario supporto tecnico per il corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di

tutti i materiali/pezzi di ricambio che si rendesse necessaria, sempre che il mancato funzionamento sia ascrivibile a difetti d'origine o conseguenti al montaggio e all'installazione e non sia riconducibile a cattivo o errato uso e/o manutenzione ovvero l'opportuna sostituzione dell'intero Prodotto.

- b) l'Amministrazione ha diritto alla riparazione gratuita del veicolo (o alla sua sostituzione nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento dello stesso purché dipendente da vizi, difetti e difformità dei materiali o del processo di costruzione, ciò indipendentemente dall'avvenuta verifica di conformità da parte dell'Amministrazione.
- c) il Fornitore non può sottrarsi dalla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento è dipesa da un fatto proprio dell'acquirente (e non da un vizio o difetto di produzione). D'altro canto, l'Amministrazione s'impegna a fornire la necessaria e sufficiente disponibilità di mezzi, luoghi e personale specializzato per affrontare la problematica emersa.
- d) il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento e la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dall'Amministrazione a tal uopo all'indirizzo PEC indicato dal Fornitore, per iscritto e nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promesse e comunque entro il periodo di 24 mesi di garanzia, tenuto conto che trova applicazione il combinato disposto di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 102 del Codice dei Contratti Pubblici.

In ogni caso, il Fornitore s'impegna ad assicurare la reperibilità di pezzi di ricambio degli automezzi, e dell'allestimento per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data di consegna.

Il mancato puntuale adempimento da parte del Fornitore alle suindicate prescrizioni comporterà l'attivazione da parte dell'Amministrazione della procedura per l'incameramento della cauzione rilasciata a garanzia della rata di saldo di cui al successivo articolo _____.

Inoltre come da offerta presentata dal Fornitore in sede di gara, lo stesso assicurerà, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato tecnico:

- "soccorso stradale" per una durata di mesi _____;
- "servizio di assistenza per manutenzione ordinaria e straordinaria"
- "pacchetto di assistenza e manutenzione _____ per una combinazione mesi/km _____"

Articolo 17

Pagamenti

Così come disposto dall'art. 35, comma 18 del Codice, l'Amministrazione si impegna a corrispondere all'appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma nella misura prevista dal predetto articolo, qualora siano state soddisfatte tutte le condizioni di legge. Da parte sua, il Fornitore, si impegna a comunicare al RUP l'effettivo avvio delle prestazioni onde permettere di verificare sul posto – senza escludere anche altre modalità di verifica, a sua insindacabile scelta – il concreto inizio della prestazione, di cui, il predetto Funzionario, è tenuto a rilasciarne attestazione.

L'erogazione dell'anticipo è quindi subordinata all'attestazione da parte del RUP circa l'effettivo inizio della prestazione e alla presentazione, da parte del Fornitore, della garanzia fideiussoria/bancaria/assicurativa e della fattura elettronica.

In via generale i pagamenti della fornitura sono effettuati direttamente dall'Amministrazione con mandato informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi successivamente all'emissione, da parte del RUP, del certificato di pagamento.

L'Amministrazione provvederà a liquidare l'importo della fattura nella misura del 90%, costituendo, il restante 10%, rata di saldo che verrà corrisposta dietro presentazione di apposita fideiussione a garanzia della stessa, secondo quanto disposto dall'art. 103, comma 6 del Codice. Qualora il Fornitore presenterà,

unitamente alla fattura elettronica, la citata fideiussione, l'Amministrazione provvederà ad emettere un unico mandato informatico di pagamento.

Resta inteso che il termine per il pagamento della rata di saldo da parte dell'Amministrazione decorrerà dalla data di presentazione della citata fideiussione e che nel periodo in cui il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dichiarerà chiuso l'esercizio finanziario, non sarà possibile procedere a nessun pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione necessaria per provvedervi. In quest'ultimo caso, il termine per l'effettuazione del pagamento del corrispettivo da parte dell'Amministrazione è aumentato fino a 60 giorni.

Il pagamento delle fatture avverrà, applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, sul conto corrente dedicato di cui al successivo articolo 25.

L'Impresa esenta l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti alle persone decadute dall'incarico, anche se ciò avvenga "*ope legis*" o per fatto previsto nell'atto di società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, ove la medesima Impresa non ne abbia dato tempestivamente notizia all'Amministrazione appaltante tramite PEC ovvero a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l'emissione del titolo di spesa (mandato informatico) in ragione di quanto previsto dal decreto legislativo n.123/2011.

Articolo 18

Notifiche all'Impresa

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di fornitura sono fatte dal RUP ovvero dall'Amministrazione/stazione appaltante secondo le rispettive competenze.

L'Impresa s'impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni variazione di domicilio, del numero del fax e dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Articolo 19

Osservanza di leggi e norme

La fornitura deve essere effettuata nell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto e relativi allegati sopra menzionati. Per quanto non previsto e, comunque, non indicato nei suddetti documenti, l'appalto è regolato dalle leggi e dai regolamenti di seguito riportati e che si intendono qui integralmente richiamati, conosciuti e accettati dall'Impresa aggiudicataria:

- codice civile;
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (codice contratti pubblici);
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- legge 13 agosto 2010, n. 136;
- unificazioni UNI ISO;
- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio e normativa di settore.

Articolo 20

Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva - DURC

L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, la Stazione appaltante agirà secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 5 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa, il Responsabile del procedimento provvederà in base all'articolo 30, comma 6 del Codice.

Articolo 21

Interferenze illecite – Patti di integrità

INTERFERENZE ILLECITE – L'Impresa si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari. L'Impresa si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell'esecuzione della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.

Dei fatti sopra richiamati l'Impresa darà immediata notizia – in qualunque forma (anche verbale) e in via riservata - a questa Amministrazione (Capo dipartimento e/o Direttore generale del personale e delle risorse).

PATTI DI INTEGRITA' – L'Impresa, conformando il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna a rilasciare per tutta la durata del contratto e ogni qualvolta richiesta dall'Amministrazione apposita dichiarazione attestante l'insussistenza dei fatti sopra richiamati che qualora fossero accertati dall'Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del contratto in danno per violazione di obblighi essenziali.

L'Impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.

Articolo 22

Sicurezza e salute nel posto di lavoro

L'Impresa s'impegna:

- ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.

Articolo 23

Cauzione definitiva a garanzia del contratto

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, l'Impresa ha costituito una garanzia complessiva pari a Euro _____ (_____) mediante polizza fidejussoria n. _____ emessa in data _____ da _____, con sede in _____ (____) – CAP _____ – Via _____ - autenticata nelle firme e nei poteri dal dott. _____, notaio in _____, in data _____ rep. n. _____.

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto in relazione al medesimo.

La cauzione rilasciata a favore dell'Amministrazione contraente opererà per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali certificata dagli esiti

positivi della verifica di conformità. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del fornitore (anche in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 20), l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione contraente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Articolo 24

Garanzia a fine esecuzione

Come già sopra accennato, a garanzia della definitività del certificato di verifica di conformità emesso dagli incaricati della verifica di conformità di cui all'art. 102 del Codice, l'Impresa è tenuta a costituire, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice, una cauzione, ovvero una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo della rata di saldo individuata nell'ammontare del 10% del valore netto contrattuale.

Il periodo di validità di tale cauzione dovrà essere pari al periodo totale di garanzia richiesto, pertanto di 10 anni, così come prescritto all'art. 15 del presente atto in relazione all'impegno del fornitore di assicurare la reperibilità di pezzi di ricambio (allestimento compreso) degli automezzi forniti.

Articolo 25

Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente

Il corrispettivo della fornitura sarà accreditato sul conto corrente intrattenuto dall'Impresa presso la Banca _____ – agenzia di _____ - IBAN _____.

La persona delegata ad operare sul predetto conto è il Sig. _____, nato a _____ (____) il _____ – Codice Fiscale: _____.

Il pagamento avverrà previa richiesta del documento unico di regolarità contributiva (articolo 6 del Regolamento generale) e verifica prevista dall'articolo 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Equitalia).

L'Impresa s'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla già richiamata legge 136/2010.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 26

Tracciabilità dei flussi finanziari – Articolo 3 legge 13.8.2010, n. 136

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 136/2010, l'Impresa si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge n. 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. comporta l'automatica risoluzione del presente contratto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza bisogno di assegnare ulteriore termine per l'adempimento.

L'Impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con sub-contrattanti, a pena nullità assoluta, l'obbligatorietà della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori, subappaltatori e/o sub-contrattanti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente l'Amministrazione e l'Ufficio territoriale del governo competente. Nell'ipotesi di subappaltatori e/o sub-contratti l'Impresa si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 118 comma 11 del codice di contratti) e dal presente contratto, anche copia conforme del subappalto e/o sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.

Articolo 27

Subappalto e sub-contratti

Si dà atto che l'Impresa ha manifestato il proprio intendimento di avvalersi del subappalto, come previsto dall'art. 105 del codice dei contratti.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto a cura dell'Amministrazione contraente decorrerà solo esclusivamente dal momento in cui l'Impresa avrà depositato formalmente tutta la documentazione prevista dal citato art. 105 presso l'Amministrazione contraente.

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione contraente debba corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo a lui spettante, il Fornitore produrrà all'Amministrazione copia conforme della fattura emessa dal subappaltatore nei suoi confronti, accompagnata da idoneo documento, sottoscritto da entrambi i contraenti (Fornitore e subappaltatore), dal quale si evincono le effettive prestazioni eseguite dal subappaltatore, con relativa attestazione di regolarità e di buon esito.

(ovvero nel caso non sia stata presentata l'istanza di cui all'art. 105, comma 4, lett. b, del codice dei contratti):

Si dà atto che l'Impresa non ha manifestato l'intendimento di avvalersi del subappalto.

Articolo 28

Esercizio del diritto di opzione

L'Amministrazione, come stabilito nella lex specialis, avrà la facoltà di esercitare, a proprio insindacabile giudizio, in rapporto alle proprie esigenze e interessi da perseguire, il diritto di opzione entro 36 mesi dalla data del presente atto, richiedendo un'estensione della fornitura in argomento fino ad un massimo di ulteriori 83 minimi. In tal caso, l'ulteriore fornitura dovrà avvenire agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al presente atto. L'Impresa, in ogni caso, non potrà vantare alcuna pretesa, anche di natura risarcitoria, rimanendo l'esercizio di tale diritto di esclusiva competenza dell'Amministrazione che potrà anche non azionarlo, dando privilegio, per l'acquisizione di tali medesimi beni, ad altre procedure previste dalla disciplina vigente. Nell'ipotesi che dovessero verificarsi oggettivi impedimenti all'esecuzione della fornitura in opzione, gli stessi saranno valutati, al momento, in contraddittorio tra le parti.

Articolo 29

Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 20 del Codice,

L'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Articolo 30

Obblighi di riservatezza e segretezza

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio o che già siano in possesso dell'Impresa nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Amministrazione, parimenti, assume l'obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L'obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Il l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente a seguito dell'inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

L'Impresa potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti

Articolo 31

Efficacia del contratto

Il presente contratto, vincolante per l'Impresa fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'efficacia del presente contratto è subordinata alle verifiche, attualmente in corso, dei requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 32

Risoluzione

In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione contraente, oltre ai casi già espressi nei precedenti articoli, possa risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti situazioni:

- accertata inadempienza rispetto alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- perdita, da parte dell'impresa dei requisiti di partecipazione quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- nel caso in cui sia emerso che il l'impresa non abbia adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi;
- penalità superiori al 10% dell'importo del contratto;
- violazione delle prescrizioni relative al subappalto e sub-contratti di cui all'art. 27;

- mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e della polizza assicurativa nei casi in cui è previsto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 30;
- cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;
- casi espressamente indicati nel Capitolato tecnico;
- altri casi previsti dalla normativa vigente.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Gli effetti della risoluzione non si estenderanno, ai sensi dell'articolo 1458 c.c., solo alla fornitura già approntata per la verifica di conformità di cui all'art. 7.

In ogni caso si applica quanto previsto nell'art. 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 33

Recesso

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 109 del Codice, di recedere dal contratto in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso di 30 giorni da darsi all'Impresa mediante raccomandata A/R o altro mezzo equivalente. In tale ipotesi l'Amministrazione contraente sarà tenuta a corrispondere all'Impresa quanto previsto dal sopra richiamato art. 109. Le parti precisano che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sarà calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 109, prendendo a riferimento l'importo netto contrattuale di cui al precedente articolo 4. Il pagamento della fornitura già eseguita deve intendersi solo quella già approntata per la verifica di conformità di cui all'art. 7.

Articolo 34

Cessione del contratto – cessione dei crediti

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Impresa nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto dell'art. 106, comma 13 del codice dei contratti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché quelli derivanti dall'applicazione della normativa in materia di rilascio del D.U.R.C e dall'applicazione dell'art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di "verifiche Equitalia";

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto dall'Impresa stessa.

In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo, l'Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

Articolo 35

Ulteriori clausole risolutive espresse

L'irrogazione nei confronti dell'Impresa di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto legislativo n. 231/01 e s.m.i., che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta l'immediata risoluzione di diritto del presente rapporto contrattuale che è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (d.p.r. 445/2000 e d.lgs. 159/2011).

Articolo 36

Anticorruzione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Impresa dichiara di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.

Articolo 37

Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dall'Impresa per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, ecc.

Articolo 38

Norma di chiusura

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle specifiche tecniche a quanto allegato al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto su n. ____ pagine e n. ____ righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli allegati.

Il rappresentante dell'Amministrazione _____

L'impresa _____

L'ufficiale rogante _____

Approvazione espressa di clausole

La ditta dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell'art. 1341 codice civile, le seguenti clausole:

- art. ____, con particolare riferimento alla responsabilità del fornitore in ordine ai danni occorsi agli automezzi durante le operazioni di consegna;
- art. ____, con particolare riferimento alla decadenza del fornitore dal proseguire il contratto in caso di raggiungimento del massimo delle penali;
- art. ____, con particolare riferimento all'impossibilità di dare corso al pagamento nel periodo di chiusura dell'esercizio finanziario decretato dal M.E.F.;
- art. ____, con particolare riferimento al periodo di validità della cauzione a saldo;
- art. ____, che subordina l'efficacia del contratto alla regolarità delle verifiche sui requisiti di ordine generale dell'Impresa;
- art. ____, risoluzione;
- art. ____, recesso.

L'Impresa _____